

La SALA GIOCHI è un pubblico esercizio dove sono messi a disposizione dei clienti apparecchi meccanici (biliardo, calcio-balilla, flipper, ecc.), congegni automatici, semiautomatici ed elettronici (newslet, videogiochi, ecc.) da trattenimento e da gioco di abilità.

Sono giochi leciti gli apparecchi da trattenimento presenti nell'[articolo 110, comma 6 e comma 7 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773](#) "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/07/2011 fissa i limiti numerici di apparecchi installabili in relazione alla superficie autorizzata dell'esercizio, e stabilisce la relazione numerica tra i giochi che danno origine a vincite (art. 110 comma 6 TULPS) e quelli di altre tipologie (art. 110 comma 7 TULPS).

Per l'avvio dell'attività è necessario presentare la SCIA attraverso il portale "Impresa in un giorno".

Una volta acquisita la S.C.I.A., l'ufficio verifica la completezza della documentazione richiedendo, se necessario, eventuali integrazioni.

L'attività può essere avviata immediatamente dopo la presentazione della S.C.I.A., purché formalmente completa di tutti gli elementi richiesti.

Requisiti morali

I soggetti che intendono svolgere tale attività devono possedere i requisiti previsti:

- dall' art. 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59
- dal [Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) (Codice delle leggi antimafia)

Requisiti di idoneità dei locali

I locali adibiti a sala giochi devono rispettare le vigenti norme e prescrizioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali.

Requisiti di sicurezza

I locali devono essere conformi alle disposizioni del [Decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564](#) - "Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande".

Titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività

Per svolgere l'attività è necessario presentare SCIA per installazione di videogiochi o giochi leciti, come previsto dall'art. 86 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e dall'art. 19 della Legge n. 241/1990.

Se vengono installati apparecchi descritti nell'articolo 110, comma 6, lettera b) del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" (o "VLT") è necessario possedere l'autorizzazione rilasciata dal Questore (Decreto

Direttoriale 22/02/2010, della Circolare Ministeriale 19/04/2012 e della Circolare dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato 16/06/2010, n. 2010/21055/Giochi/ADI).

È obbligatorio esporre all'esterno di ogni apparecchio: il regolamento (denominazione e breve descrizione del gioco e delle combinazioni vincenti), il tariffario (costo di una singola partita) e, per gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6, il divieto di utilizzo da parte dei minori di anni 18.

In caso di installazione di giochi di qualunque tipo, compresi quelli delle carte, è sempre obbligatorio esporre la tabella dei giochi proibiti approvata dal Questore.